



COMUNE DI LODI
Settore Economico-Finanziario

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE**

Approvato con deliberazione C.C. nr.22 del 14/03/2024

INDICE SOMMARIO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 - Regolamenti tributari specifici

Art. 3 - Limiti dei regolamenti

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 4 - Forma di gestione delle entrate

Art. 5 – Funzionario responsabile del tributo

Art. 6 - Soggetto responsabile delle entrate patrimoniali

Art. 7 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe

Art. 8 - Rapporti con il contribuente e diritto di informazione

Articolo 9 - Accertamento esecutivo tributario

Articolo 10 – Accertamento esecutivo patrimoniale

Art. 11 - Notificazione degli atti

TITOLO III – RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 12 - Riscossione ordinaria

Art. 13 - Riscossione coattiva

Articolo 14 – Interessi moratori

Articolo 15 – Costi di elaborazione e notifica

Art. 16 - Sospensione e dilazione dei termini di versamento

Art. 17 - Rateizzazione dei crediti arretrati

TITOLO IV - COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI

Art. 18 - Compensazione

Art. 19 – Divieti

TITOLO V - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 20 - Criteri generali

Art. 21 - Limiti di esenzione per versamenti a seguito di autotassazione o denuncia

Art. 22 - Limiti di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari

Art. 23 - Limiti di esenzione per rimborsi

TITOLO VI – CONTENZIOSO

Articolo 24 – Tutela Giuridica

TITOLO VII - ACCERTAMENTO CON ADESIONE PER LE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 25 – Criteri generali

Articolo 26 Definizione degli accertamenti

Articolo 27 -Avvio del procedimento
Articolo 28 -Istanza del contribuente
Articolo 29 - Atto di accertamento con adesione
Articolo 30 - Adempimenti successivi
Articolo 31 - Perfezionamento della definizione

Articolo 32 - Disposizioni in materia di conciliazione giudiziale

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 - Norme transitorie
Art. 34 - Norme finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista:

- ✓ dagli articoli 117 e 119 della Costituzione;
- ✓ dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ✓ dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- ✓ dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il presente regolamento è volto a disciplinare le entrate comunali, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale, in tutte le loro fasi della liquidazione, accertamento e riscossione, nonché a fissare la disciplina generale per la determinazione delle tariffe, aliquote, canoni ed a specificare le procedure, le competenze e le forme di gestione delle stesse. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato al raggiungimento dell'equilibrio economico del bilancio comunale.

3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alla riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

Art. 2 - Regolamenti tributari specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione e la disciplina di ogni singolo tributo sono contenuti in appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Art. 3 - Limiti dei regolamenti

1. Il presente regolamento e gli altri regolamenti di natura tributaria devono tenere conto dei limiti posti dalla Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

2. Essi, pertanto, non possono recare norme aventi ad oggetto la soggettività passiva, le fattispecie imponibili e le aliquote massime d'imposta e devono rispettare la prevalenza costituzionalmente riservata agli atti di normazione primaria, i principi generali dell'ordinamento giuridico ed i principi direttivi fissati dalla legge in materia regolamentare.

3. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell'apposito specifico regolamento di un singolo tributo. In questi ultimi casi il presente regolamento integra quelli specifici.

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 4 - Forma di gestione delle entrate

1. Le entrate del Comune sono di norma gestite in forma diretta.
2. Il Consiglio Comunale può determinare la forma di gestione delle entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 5, del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, perseguendo gli obiettivi di economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza.
3. In ogni caso l'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Art. 5 – Funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del comune, nomina un funzionario responsabile al quale conferire i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo attribuendogli i poteri di legge.
2. Il funzionario responsabile, di norma, è individuato nel dirigente/responsabile del servizio a cui appartiene l'Ufficio Tributi ed è scelto, comunque, sulla base della qualifica ed esperienza professionale.
3. In particolare, il funzionario responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi di pagamento, gli atti di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) concede, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, il beneficio della rateizzazione dei crediti tributari arretrati;
 - d) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 24;
 - e) esercita, all'occorrenza, il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui al titolo VI;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;

Art. 6 - Soggetto responsabile delle entrate patrimoniali

1. Per le altre entrate non tributarie di competenza del Comune sono responsabili i Dirigenti di Settore ed i Responsabili dei Servizi ai quali risultano affidate, mediante il Piano Esecutivo di Gestione o specifiche disposizioni regolamentari, le risorse di entrata.
2. Al soggetto responsabile di ciascuna entrata competono tutte le operazioni necessarie all'acquisizione delle entrate tra cui l'attività istruttoria di controllo di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'utente, nelle norme di legge o di Regolamento che disciplinano le singole entrate, la verifica dei versamenti e dello stato degli insoluti, l'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale di cui all'art.1, comma 792, legge 160/2019.

3. Qualora l'acquisizione e/o la gestione in fase coattiva delle entrate sia stata affidata a terzi compete al responsabile della specifica entrata vigilare sull'osservanza della convenzione di affidamento secondo quanto meglio definito nella stessa convenzione. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui sopra i soggetti responsabili si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme vigenti per le singole entrate.
4. Al fine di garantire la costante verifica degli equilibri economici di bilancio, al Segretario Generale – ovvero al Direttore Generale, se nominato - ed al Dirigente del Settore Economico – Finanziario o suo delegato è attribuito, anche disgiuntamente, il potere ispettivo nei confronti dei soggetti gestori di cui al precedente art.4.

Art. 7 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Il competente organo comunale determina annualmente le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge. Con lo stesso atto vengono altresì fissate le misure delle detrazioni e/o riduzioni che specifiche disposizioni di legge o di regolamento prevedono per ogni singolo tributo.
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario e contestualmente ad esso, in modo tale che sia garantito l'equilibrio economico-finanziario della gestione.
3. In caso di mancata approvazione delle aliquote e tariffe relative ad un anno di imposta, si intendono automaticamente confermate le aliquote e tariffe precedentemente in vigore.

Art. 8 - Rapporti con il contribuente e diritto di informazione

1. I rapporti tra il contribuente ed il comune sono improntati al principio della collaborazione, semplificazione e della buona fede, nonché della pari dignità, trasparenza e pubblicità.
2. Sono assunte idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi comunali mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.
3. Qualora norme di legge inderogabili rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del presente regolamento o dei regolamenti specifici, ovvero parte di essa, il comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione ovvero nella versione consultabile sul sito internet dell'ente.
4. Vengono messi a disposizione in tempo utile i modelli di dichiarazione, di versamento, le istruzioni e quant'altro risulti necessario all'adempimento dell'obbligazione tributaria. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Articolo 9 - Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali

di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. Negli avvisi di accertamento e nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e, in generale, in tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate tributarie elaborati con sistemi informatici automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo a stampa del funzionario responsabile sull'atto medesimo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Articolo 10 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato entro i termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata, rispetto al termine in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
3. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
4. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
5. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 11 - Notificazione degli atti

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata alternativamente con una delle seguenti modalità:
 - a) messo notificatore;
 - b) a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno;
 - c) direttamente dagli uffici comunali ovvero dai soggetti ai quali l'ente ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi tramite personale appositamente autorizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 158-160, della legge n. 296/2006
 - d) posta elettronica certificata.
2. In caso di notifica ai sensi del comma 1, lettere a) e b), le spese di notifica sono ripetibili nei termini previsti nel D.M. 14 aprile 2023

TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 12 - Riscossione ordinaria

1. Il comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate tributarie privilegia forme che:
 - a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
 - b) velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
 - c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
 - d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.
2. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge.
3. Nel caso in cui la riscossione delle entrate tributarie comunali sia affidata ad intermediari previsti da norme di legge, il comune si attiva affinché siano perseguiti i criteri previsti al comma 1.

Art. 13 - Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792¹, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

¹ "Comma 792 lett. d) in presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare

4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - il Comune di Lodi;
 - l'Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A.;
 - i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Articolo 14 – Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 15 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more

integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lettere a) e b).

Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera c) e non deve essere inviata l'informativa di cui alla medesima lettera c)";

dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai [decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455](#), [del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109](#), e [del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80](#), per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Art. 16 - Sospensione e dilazione dei termini di versamento

1. I termini ordinari di versamento dei tributi e delle entrate patrimoniali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:

- a) qualora si verifichino situazioni eccezionali, gravi calamità naturali o gravi emergenze sanitarie, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
- b) quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;
- c) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

Art. 17 - Rateizzazione dei crediti arretrati

1. Il Funzionario Responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione coattiva, su richiesta motivata dell'interessato in comprovata situazione di temporanea obiettiva difficoltà di ordine economico - finanziaria può concedere il pagamento del debito verso il Comune in rate mensili di pari importo, nei limiti seguenti:

- fino a €.100 nessuna rateizzazione;
- da €. 100,00 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
- da €. 500,01 a €. 3000,00 da 5 a 12 rate mensili;
- da €. 3001,00 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
- da €. 6001,00 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
- da €. 20.001,00 a €. 50.000 da 37 a 50 rate mensili;
- oltre 50.001,00 da 51 a 72 rate

2. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 14. La modalità di pagamento prevista per la rateizzazione delle entrate comunali gestite direttamente dal Comune per importi superiori a €.6000,00 è l'addebito diretto in conto corrente. A tal fine il richiedente è tenuto a presentare apposito mandato SEPA Direct Debit sottoscritto e completo delle informazioni necessarie per il buon fine dell'addebito.

3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

4. Le rateizzazioni sono concesse su istanza presentata dal debitore entro 40 (quaranta) giorni dalla notifica dell'avviso di riferimento alle seguenti condizioni:

- A. per somme a debito fino a €. 3.000,00 mediante presentazione di autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 nella quale devono essere indicate:
- le condizioni di obiettiva difficoltà finanziaria;
 - dichiarazione di assenza di morosità relative precedenti a rateizzazioni/dilazioni nei confronti dell'Ente;
- B. per somme a debito superiori a €. 3.001,00 presentando apposita istanza allegando la documentazione di seguito specificata
- la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta per le persone fisiche e ditte individuali;
 - copia del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell'anno precedente a quello della data di richiesta per le società di persone (società semplici, S.n.c, S.a.s.);
 - copia dell'ultimo bilancio approvato per le Società di capitali, o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio;
 - dichiarazione sostitutiva che attesti l'assenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni/dilazioni nei confronti dell'Ente

L'Ufficio Comunale potrà comunque richiedere e valutare ulteriore documentazione a supporto della situazione di difficoltà finanziaria.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicate dai responsabili della singola entrata o dai soggetti pubblici o privati concessionari o affidatari dell'entrata con apposito atto amministrativo. È fatto salvo quanto diversamente disciplinato da specifiche disposizioni di legge riguardanti le singole entrate.

6. Qualora sia attivata la procedura di riscossione coattiva anche mediante affidamento a Concessionario esterno, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, viene concessa la rateizzazione delle somme dovute secondo i seguenti limiti:

- fino a €. 300,00 del valore ingiunzione di pagamento, n. cinque rate mensili con un minimo di €. 50,00 ciascuna previo versamento di un acconto di €. 50,00;
- da €. 301,00 a €. 1.000,00 del valore dell'ingiunzione di pagamento n. 20 rate mensili previo pagamento di un acconto del 30% del valore dell'ingiunzione con un massimo di €. 200,00;
- da €. 1.001,00 a €. 3000,00 del valore dell'ingiunzione, n. 48 rate mensili previo versamento di un acconto pari al 15% del valore dell'ingiunzione fino a un massimo di €. 500,00;
- da €. 3.001,00 a €. 5000,00 del valore dell'ingiunzione, n. 60 rate mensili previo versamento di un acconto pari al 15% del valore dell'ingiunzione fino a un massimo di €. 500,00;
- oltre €. 5.001,00 del valore dell'ingiunzione, n. 72 rate mensili previo versamento di un acconto pari al 20% del valore dell'ingiunzione fino a un massimo di €. 800,00;

7. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura prevista dal precedente articolo 14.

8. Ai fini della concessione della rateizzazione nella fase della riscossione coattiva dovranno essere rispettate le condizioni previste dal precedente comma 4, lett A) e B);

TITOLO IV - COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI

Art. 18 - Compensazione

1. È ammessa, da parte del contribuente, la compensazione tra debiti e crediti relativi alle

entrate tributarie comunali disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità e nei limiti stabiliti negli articoli seguenti.

2. Il contribuente, entro i termini di versamento delle somme a debito, anche derivanti da provvedimenti di accertamento o irrogazione delle sanzioni ed in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, può portare in detrazione dall'importo dovuto i crediti preventivamente certificati dal responsabile dell'entrata.

3. Sono ammesse la compensazione verticale di somme a credito relative al medesimo tributo e la compensazione orizzontale di somme a credito relative ad altri tributi comunali.

4. Nelle somme portate in detrazione non sono computati gli interessi.

5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito relativo all'annualità in corso, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei successivi periodi d'imposta, eventuali eccedenze non compensabili saranno rimborsate al contribuente.

Art. 19 – Divieti

1. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:

- ✓ tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo o forma equivalente;
- ✓ tributi riscossi mediante concessionari della riscossione;
- ✓ intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
- ✓ somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;

TITOLO V - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 20 - Criteri generali

1. Per limiti di esenzione per i versamenti ed i rimborsi dei tributi ed entrate comunali di modesta entità si intendono gli importi al di sotto dei quali non si procede al versamento da parte del contribuente e non si fa luogo ad accertamento, riscossione, anche coattiva, o rimborso da parte del comune.

2. La modica entità è valutata in considerazione delle modalità previste per i pagamenti, degli obblighi posti a carico dei contribuenti, delle spese di riscossione, degli adempimenti e della necessità di attività istruttoria da parte dell'ente e del vantaggio economico della riscossione.

3. In caso di operatività dei limiti fissati negli articoli seguenti il contribuente è esonerato dall'obbligo di versamento e l'Ufficio è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento e alla riscossione, anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art. 21 - Limiti di esenzione per versamenti a seguito di autotassazione o denuncia

1. Non si fa luogo al versamento dei tributi dovuti a seguito di denuncia o di versamento diretto in autotassazione se l'importo riferito a ciascun periodo d'imposta, è inferiore a €. 12,00.

2. Gli importi di cui al comma 1 si riferiscono alla singola obbligazione tributaria come

determinata dalle specifiche discipline. Se gli importi dovuti sono superiori ai limiti di cui al comma 1 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare.

Art. 22 - Limiti di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari

1. Non si fa luogo all'emissione dell'avviso di accertamento del tributo ed alla riscossione, anche coattiva, se l'importo del credito riferito a ciascun periodo d'imposta e ad un medesimo tributo, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, è inferiore a € 30,00.

2. Qualora l'importo del credito derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi concernenti ogni singolo tributo non opera il limite di cui al comma 1.

Art. 23 - Limiti di esenzione per rimborsi

1. Non si fa luogo al rimborso dei tributi e/o entrata se l'importo spettante, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, riferito a ciascun tributo, è inferiore ai seguenti limiti:

- a) € 20,00 per rimborsi spettanti per un singolo periodo d'imposta;
- b) € 30,00 per rimborsi spettanti più periodi d'imposta.

TITOLO VI – CONTENZIOSO

Articolo 24 – Tutela Giuridica

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie e in applicazione di quanto disposto dall'art.1, comma 692, della legge n. 147/2013 al funzionario responsabile dell'entrata tributaria viene assegnata la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'entrata tributaria stessa.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune o altro soggetto gestore debbono farsi assistere da un professionista abilitato, qualora non vi siano dipendenti comunali a ciò abilitati.

Nel caso di cui al precedente comma 2, qualora il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con la stessa apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

TITOLO VII - ACCERTAMENTO CON ADESIONE PER LE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 25 Criteri generali

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 50 della Legge 27/12/1997, n. 449, nel presente Titolo viene disciplinato l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19/6/1997, n. 218. e s.m.i.
2. Il termine "Ufficio" contenuto nel presente Titolo si riferisce ai Servizi Tributarie del Comune di Lodi.

Art. 26 - Definizione degli accertamenti

1. L'accertamento con adesione del contribuente può riguardare tutti i tributi comunali.
2. La definizione ha effetto per uno o più tributi dovuti dal contribuente.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
4. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice - entro i termini temporali stabiliti dalle norme disciplinanti ciascun tributo – nei seguenti casi:
 - a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior tributo superiore al cinquanta per cento del tributo definito;
 - b) se la definizione riguarda accertamenti parziali;
 - c) se l'azione accertatrice è esercitata nei confronti di società o associazioni o dell'azienda coniugale, alle quali partecipa il contribuente nei cui riguardi è intervenuta la definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura stabilita dalle norme disciplinanti il tributo.
6. La riduzione di cui al comma precedente non opera:
 - a) per le sanzioni applicate in sede di liquidazione d'Ufficio delle dichiarazioni e/o versamenti effettuata in conformità alle norme disciplinanti ciascun tributo.
 - b) per le sanzioni applicate per la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'Ufficio in conformità alle norme disciplinanti ciascun tributo.

Art. 27 - Avvio del procedimento

1. L'Ufficio invia al contribuente un invito a presentarsi, nel quale sono indicati i seguenti elementi:
 - a) Il tributo ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - b) gli elementi identificativi dell'eventuale atto, denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - c) termine iniziale e finale entro cui presentarsi per definire l'accertamento con adesione;
2. Il suddetto invito viene inviato con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto al termine iniziale di cui al precedente comma 1 – lettera c).

Art. 28 - Istanza del contribuente

1. Il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi o verifiche in conformità alle norme disciplinanti ciascun tributo, può chiedere all'Ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'avviso innanzi alla competente commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico o telematico.
3. Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente; l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli dei tributi accertati dall'Ufficio è effettuata, qualora ne

ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'Ufficio - anche telefonicamente o telematicamente - formula al contribuente l'invito a comparire. La definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato l'oggetto di accertamento. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 29 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario responsabile dei servizi tributari. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché, la liquidazione dei maggiori importi distinti per tributo, sanzioni, interessi e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

Art. 30 - Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art. 29, con le modalità stabilite dalle norme disciplinanti ciascun tributo.
2. Su richiesta scritta del contribuente, da presentarsi all'Ufficio entro 10 giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art. 29, le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, con le seguenti modalità:
 - Fino a €. 51.645,69 – rateizzazione fino a otto rate trimestrali di pari importo.
 - Importi superiori a €. 51.645,69 – rateizzazione fino a dodici rate trimestrali di pari importo.Il suddetto beneficio, con le modalità sopra indicate, si applica anche nel caso in cui la procedura, relativa al medesimo tributo, interessi contemporaneamente più contribuenti appartenenti al medesimo nucleo familiare.
3. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1). Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale - da versare in unica soluzione contestualmente alla prima rata - calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza dei singoli versamenti rateali.
4. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo - o di quello della prima rata - il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento; l'Ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

Art. 31 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 30, comma 1, oppure con il versamento della prima rata e relativi interessi di cui all'articolo 30, comma 2.

Articolo 32 - Disposizioni in materia di conciliazione giudiziale

1. Nei confronti dei tributi comunali trovano applicazione, se ed in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conciliazione giudiziale disciplinate dall'art. 48 del Decreto Legislativo 31/12/1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 - Norme transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato: il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 214 in data 26-11-1998 e s.m.i. e il Regolamento disciplinante i limiti di esenzione per i versamenti ed i rimborsi dovuti per tributi comunali approvato con delibera C.C n. 38 del 28-3-2007 e s.m.i..

Art. 34 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia ed in particolare:
 - ✓ la legge 27 luglio 2000, n. 212, e s.m.i. recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;
 - ✓ il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e s.m.i. recante Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
 - ✓ il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
 - ✓ i decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473;
 - ✓ ogni altra disposizione di legge vigente in materia.
2. Le norme del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Le disposizioni del Titolo III articolo 17 dispiegano la propria efficacia per tutti i procedimenti non conclusi alla data di approvazione del presente regolamento.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2024**.